



Verbale di Accordo

In data odierna i rappresentanti delle Associazioni degli Enti di Formazione Professionale FORMA e CENFOP e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali FLC Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, SNALS-Confasal **hanno sottoscritto** il seguente ACCORDO:

"In applicazione della L. 92/2012, art. 1, comma 9, lettera h), come modificata dall'art. 46bis della L. 134/2012, al fine di permettere il regolare inizio delle attività formative, qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di 20 (venti) giorni per contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 30 (trenta) giorni per contratti superiori ai 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato" (Allegato 4, lettera d, comma 3).

Il presente testo sostituisce quello contenuto nell'Allegato 4, lettera d, comma 3 del CCNL-FP 2011 - 2013: "Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato".

Roma 11 settembre 2012

FLC CGIL

f.to L. Rossi – G. Lo Cicero

CISL SCUOLA

f.to Elio Formosa

UIL SCUOLA

f.to Lello Macro

SNALS CONF.SAL

f.to Roberto Mollicone

FORMA

f.to Mario Tonini

CENFOP

f.to Danilo Vischetti